



Municipio della Città di Naso

Città metropolitana di Messina

N. 143 del 10 OTT. 2016

Copia Delibera di Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione schema Regolamento-tipo "affido familiare."

L'anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di OTTOBRE
alle ore 18:15, nella sala del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone:

| n. | Cognome e Nome | Carica | Presenze | Assenze |
|----|-----------------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Avv. Daniele Letizia | Sindaco | X | |
| 2 | Randazzo Mignacca Giuseppe | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Parasiliti Maria | Assessore | X | |
| 4 | Rubino Giovanni | Assessore | X | |
| 5 | Rifici Filippo Massimiliano | Assessore | | X |

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Calìo.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 245 DEL 10.10.2016

PROPONENTE: ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Approvazione schema Regolamento tipo affido familiare di minori.

Premesso

Che la legge 184/83 ha consentito di disciplinare l'istituto giuridico dell'adozione e dell'affidamento familiare;

Che la L. R. n. 22/86 ha previsto una riorganizzazione delle attività attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali, finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo, interventi adeguati alle esigenze della persona;

Che la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

Che la legge 149/2001 modifica la legge 184/83 e sancisce definitivamente il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito di una propria famiglia;

Che con D. A. del 24/04/1987 della Regione Sicilia viene approvato uno schema di Regolamento tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori;

Che con D. A. del 28 febbraio 2005 della Regione Sicilia sono state apportate modifiche ed integrazioni allo schema di Regolamento - tipo emanato con il suddetto decreto;

Che con D. A. n. 2562 del 21/10/2015 la Regione Sicilia ha modificato l'art. 5 del Regolamento tipo;

Che ad oggi il Comune di Naso non ha adottato tale Regolamento, necessario per poter far fronte ad esigenze di emergenza sociale, gestibili attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore;

preso atto della necessità di procedere celermente all'adozione di uno schema di Regolamento sull'affido familiare, stante la sempre maggiore frequenza con cui si ricorre a tale istituto;

Visto l'Ordinamento amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, lo schema di Regolamento del servizio comunale sull'affidamento familiare di minori da sottoporre al Consiglio Comunale, redatto in conformità allo schema di Regolamento- tipo, approvato dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del procedimento

F.to Rita Origlio

IL PROPONENTE

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F. to MARIA PARASITI

SCHEMA REGOLAMENTO - TIPO "AFFIDAMENTO FAMILIARE"

Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del servizio sociale (All. n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica. Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737- 3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le

funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui *"i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza"* della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvederà a:

- Formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- Erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

ART. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento. L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le

autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato n. 1

FAC SIMILE

Comune di _____

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore nato il _____ residente/i in _____. Preso atto dell'assenso manifestato dal genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario residente a _____. Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore al dal al salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione. Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'Autorità Affidante. Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € quale contributo al mantenimento dell'affidato. (Firma del dirigente amministrativo del Comune) Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo. (Firma del Giudice tutelare)

Allegato n. 2

FAC SIMILE

Comune di _____

Il sig./La sig.ra Abitante in Via Il sig./La sig.ra Abitante in Via Tel. Tel. Genitori o tutori del minore dichiara/dichiarano di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica alla Legge 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore 1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria; 2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie; 3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza; 4. a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate; (data) (Firma de affidant) alla famiglia abitante a Via Tel si

impegna/ si impegnano N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore. . ''

Allegato n. 3

FAC SIMILE

Comune di _____

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

_ I _ sottoscritt abitanti a Via Tei: si impegna/si impegnano - a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983; - ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante; - a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto; - ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento; - a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza. I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a che sarà riscossa da / i sottoscritt ogni mese presso oppure versato direttamente sul ce. n. banca agenzia . (data) (Firma/e)

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità tecnica** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Naso, 10.10.2016

Il Responsabile
F.to dott.ssa Carmela Calìo

Parere del Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità contabile** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole**.

Naso, 10/20/2016

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria
F.to Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che occorre provvedere in merito;
Visto il T. U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Vista la L. R. n. 30 del 23 dicembre 2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/00 per come modificato dal D. L. 10/10/2012, N. 174 e successivamente dal D.Lgs. n. 126/14, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11;
Visto l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL. RR. N. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97, n. 35/97, n. 39/97, n. 23/98;
Visto lo Statuto Comunale;
Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to

IL SINDACO
Avv. Daniele Letizia

L'Assessore anziano

F.to

GIUSEPPE RANDATTO n.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Carmela Calìò

| | |
|---|---|
| <p>E' copia da servire per uso amministrativo</p> <p>Naso, <u>10 OTT. 2016</u></p> <p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Calìò</p> | <p>Certificato di Pubblicazione</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 44 del 3/12/1991, è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal <u>11 OTT. 2016</u> (reg. pub. N. _____).</p> <p>Naso _____</p> <p>L'addetto alle pubblicazioni Il Segretario Comunale F.to F.to Dott.ssa Carmela Calìò</p> |
|---|---|

Si attesta che la presente Deliberazione

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capi gruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Naso, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Calìò

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Calìò

| | |
|---|--|
| <p>La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ della L.R. 44/91</p> <p>Naso, _____</p> <p>Visto: Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Carmela Calìò</p> | |
|---|--|

E' copia da servire per uso amministrativo

Naso, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìò